

24 maggio 2021

Ordinanze del Ministero della Salute: aggiornamento della classificazione delle Regioni, recepimento del Protocollo condiviso, aggiornamento su varianti, isolamento e quarantena

In breve

A seguito della pubblicazione del DL 18 maggio 2021, n. 65, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una nuova Ordinanza, a seguito della quale tutte le Regioni italiane si trovano in zona "gialla".

Inoltre, il Ministero della Salute, di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un'Ordinanza per il recepimento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure anti Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021.

Infine, è stata emanata un'Ordinanza per l'aggiornamento della definizione di caso Covid-19 sospetto o confermato per variante e delle relative misure di quarantena e isolamento.

TES/IND 133/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province Autonome

In accordo con quanto definito dal DL 22 aprile 2021, n. 52⁽¹⁾ (vedere Circolare TES/IND 105/21) e dal DL 18 maggio 2021, n. 65⁽²⁾ (vedere Circolare TES/IND 127/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze^(3,4) che stabiliscono a quali Regioni/Province Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone "rosse", "arancioni" e "gialle" del DL.

In base alla nuova Ordinanza, tutte le Regioni e Province autonome sono classificate in "zona gialla" e ad esse si applicano le specifiche disposizioni previste per questa categoria da DL.

Ordinanze Regionali/Provinciali

Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 22 aprile 2021, n. 52, introducono limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso (ad es. definire zone "rosse" o "arancione rafforzato" a livello comunale, provinciale o regionale).

Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni/Province Autonome di interesse per le informazioni più aggiornate.

Riepilogo classificazioni

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.

Regione	Classificazione	Riferimento Normativo	Validità
Abruzzo	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Basilicata	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Calabria	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Campania	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Emilia Romagna	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Friuli Venezia Giulia	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Lazio	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Liguria	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Lombardia	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Marche	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Molise	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
P.A. Bolzano	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
P.A. Trento	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Piemonte	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Puglia	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Sardegna	Gialla	Ord. 14 mag ⁽³⁾	17 mag-31 mag
Sicilia	Gialla	Ord. 14 mag ⁽³⁾	17 mag-31 mag
Toscana	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Umbria	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug
Valle d'Aosta	Gialla	Ord. 21 mag ⁽⁴⁾	24 mag-7 giu
Veneto	Gialla	DL 18 mag, n. 65	18 mag-31 lug

Ordinanza del Ministero della Salute per il recepimento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro

Come già comunicato, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro**”, che aggiorna il precedente Protocollo di pari oggetto, siglato il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile 2020 (vedere Circolare IND/TES 95/21, Circolare TES/IND 97/21 e Circolare TES/IND 119/21).

Con apposita Ordinanza⁽⁵⁾ del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute, di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato definito che tale documento aggiorna e sostituisce il protocollo precedente nell'allegato 12 del DPCM 2 marzo 2021 e risulta pertanto cogente per tutte le attività produttive industriali e commerciali.

Ordinanza del Ministero della Salute per le varianti

Con apposita Ordinanza⁽⁶⁾ del Ministero della Salute sono state aggiornate le **definizioni di varianti** e le **indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento** raccomandate alla luce delle varianti diffuse nel Paese.

In particolare, vengono aggiornate le seguenti definizioni:

- caso Covid-19 sospetto per variante VOC 202012/01 (cosiddetta variante “inglese”):
 - caso Covid-19 con delezione del gene S
oppure
 - contatto stretto di caso Covid-19 con variante VOC 202012/01 accertata;
- caso Covid-19 sospetto per variante VOC diversa da VOC 202012/01: caso Covid-19 per il quale sia presente un link epidemiologico (provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata);
- caso Covid-19 confermato per variante VOC: caso in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.

Quarantena

Valgono le seguenti nuove disposizioni.

- I **contatti ad alto rischio** (contatti stretti) **asintomatici** di casi Covid-19 confermati, compresi casi da qualunque variante (sospetta o confermata), possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- I **contatti a basso rischio asintomatici**:
 - di casi Covid-19 e di casi Covid-19 con variante “inglese” (sospette o confermate) non devono fare la quarantena;
 - di casi Covid-19 con varianti diverse da quella “inglese” (sospette o confermate), possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.





L'Ordinanza precisa che i soggetti che hanno contratto il virus e sono risultati negativi a fine isolamento, non devono essere posti in quarantena nel caso in cui i conviventi si ammalino di Covid-19 (incluse anche le varianti), **purché le condizioni abitative permettano di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi**.

Isolamento

Valgono le seguenti nuove disposizioni.

- I **casi Covid-19 asintomatici**, compresi i casi Covid-19 con qualunque variante (sospetta o confermata), possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test con risultato negativo. **Tale test deve essere molecolare nei casi Covid-19 con varianti diverse da quella “inglese”** (sospette o confermate); per i casi Covid-19 e per i casi Covid-19 con variante “inglese” può essere anche antigenico.
- I **casi Covid-19 sintomatici**, compresi i casi Covid-19 con qualunque variante (sospetta o confermata), possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi, dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test con risultato negativo. **Tale test deve essere molecolare nei casi Covid-19 con varianti diverse da quella “inglese”** (sospette o confermate); per i casi Covid-19 e per i casi Covid-19 con variante “inglese” può essere anche antigenico.
- I **positivi a lungo termine**:
 - al Covid-19 e alla variante “inglese”, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), possono interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno;
 - a varianti diverse da quella “inglese” possono interrompere l'isolamento solo dopo l'avvenuta negativizzazione al test molecolare.

Allegati

	Ordinanza 21 maggio 2021 - Classificazione regioni
	Ordinanza 21 maggio 2021 - Protocollo condiviso
	Ordinanza 21 maggio 2021 n 22746 - Isolamento e quarantena
	Autodichiarazione spostamenti

Note

- 1) *GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.*
- 2) *GuRI n. 117 del 18 maggio 2021, Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65, Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 3) *GuRI n. 115 del 15 maggio 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 14 maggio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Sardegna e Sicilia.*
- 4) *GuRI n. 121 del 22 maggio 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 21 maggio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta.*
- 5) *Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza*
- 6) *Ministero della Salute, Circolare n. 22746 del 21 maggio 2021, Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.*